

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1979

Ammissione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche ai concorsi per i quali sia prescritta la laurea in chimica e farmacia o farmacia

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, veniva soppressa la vecchia scuola di farmacia, che rilasciava due distinti titoli accademici: il diploma di farmacista (due anni di studio più uno di pratica professionale) e la laurea in chimica e farmacia (cinque anni di studio comprensivi di un semestre di pratica professionale).

Con il diploma si poteva conseguire l'abilitazione all'esercizio della sola professione di farmacista, con la laurea invece sia l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista che a quella di chimico (per i laureati che durante gli studi avevano sostenuto l'esame di chimica fisica), con la conseguente possibilità per detti laureati di indirizzarsi a due diverse attività professionali per entrambi le quali il corso di studi li aveva preparati.

Lo stesso regio decreto istituiva la facoltà di farmacia con il conferimento della relativa laurea (quattro anni di studio comprensivi di un semestre di pratica professionale) e di un diploma di farmacista, che non è

mai stato ripristinato in alcun ateneo ed è stato poi soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 524.

Nel 1967 (decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1037), in seno alla facoltà di farmacia, e accanto al corso di laurea in farmacia, veniva istituito quello di chimica e tecnologia farmaceutiche che, con i suoi cinque anni di studi universitari, i suoi venticinque esami fondamentali e due complementari ed il suo indirizzo chimico-farmaceutico e tecnologico, nonché biologico e analitico, prepara non solo validi tecnici e ricercatori per l'industria farmaceutica e altre, ma anche ricercatori ed analisti per i diversi istituti universitari, di enti statali e di enti locali che operano nel campo dell'indagine chimico-farmaceutica, dei prodotti biologici, dei prodotti alimentari, eccetera.

Da qualche anno (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 523, e decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 739) detti laureati possono accedere agli esami di abilitazione al-

l'esercizio della professione di farmacista (dopo un semestre di pratica professionale *post laurea*) ed inserirsi quali responsabili diretti nella produzione e nel commercio di medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti affini.

Nonostante quanto sopra e nonostante una singolare vastità e severità degli istituti, accade ancora oggi con molta frequenza che i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche non trovino adeguato riconoscimento, con conseguenti difficoltà occupazionali.

Particolarmente accade che nei bandi di concorso per l'accesso alle varie possibilità

professionali viene quasi sempre dimenticato il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche, là dove vengono inclusi i laureati in farmacia e quelli della vecchia laurea (ormai abolita dall'ordinamento didattico nazionale) in chimica e farmacia.

Sembra, pertanto, necessario sanare questa grave e persistente situazione attraverso una norma, quale quella che si propone ed analoga alla legge 21 giugno 1964, n. 465, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 6 luglio 1964, tale da permettere la partecipazione dei laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche a tutti i concorsi a cui possono partecipare i laureati in farmacia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ad ogni concorso, ufficio od impiego per l'accesso al quale sia prescritto il possesso della già denominata « laurea in chimica e farmacia » ovvero « laurea in farmacia » sono altresì ammessi i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche.